
PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023



Revisione Giugno 2025

Sommario

1	SCOPO E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2	DEFINIZIONI.....	3
3	SEGNALAZIONE	4
3.1	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	4
3.2	I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE.....	5
3.3	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
3.4	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
3.5	DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
3.6	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
3.7	FLUSSI INFORMATIVI.....	7
3.8	MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE	7
3.9	CONDIZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE.....	8
3.10	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	8
3.11	DATA PROTECTION	8
3.12	SANZIONI E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	9
3.13	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	9
4	AGGIORNAMENTO	10
5	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	10

Preparato da:	Approvato da:
Whistleblowing Officer	Amministratore Delegato (AD)
Massimiliano Sgarban	Gian Maria Villa

Revisione	Rev. 01	Rev. 02		
Data	16/12/2023	23/06/2025		
Firma AD				

1 SCOPO E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a VELOX Servizi (“VELOX” o la “Società”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- a. Codice Etico di VELOX (di seguito, “Codice Etico”), nella versione pro tempore vigente;
- b. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da VELOX nella versione pro tempore vigente.

2 DEFINIZIONI

ANAC	L’autorità nazionale anticorruzione
Codice Privacy	Il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Decreto 231	Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Whistleblowing	Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Direttiva	La Direttiva (UE) 2019/1937
GDPR	Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Modello 231	Il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
Organismo di Vigilanza OdV	L’organismo di vigilanza di Avio istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
Procedura o Procedura Whistleblowing	La presente procedura approvata dall’amministratore Delegato
Segnalante/i	Coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via

	di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) Nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione	La segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
Segnalazione Whistleblowing Anonima o Segnalazione Anonima	Le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante
Persona Coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
Soggetti Collegati	I soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
Facilitatore	Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

3 SEGNALAZIONE

3.1 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Sono rilevanti le Segnalazioni che riguardano:

- Comportamenti, atti, provvedimenti e omissioni che ledono l'interesse pubblico;
- Gli illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- Condotte rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 e/o del codice etico;
- Illeciti nei settori appalti pubblici, servizi ecc.;

A tutela della integrità della Società, le Segnalazioni devono essere riferibili al personale e/o nell'ambito di intervento della Società e devono rientrare nelle fattispecie di reato previste dalla L. 190/2012. Più precisamente la Segnalazione può riguardare le violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee quali:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01 (reati presupposto ad es: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche) o violazione dei modelli di organizzazione e controllo ivi previsti e/o del Codice Etico;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell'unione Europea;

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'unione.

La Segnalazione può avere anche per oggetto:

- le informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sovra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- fondato sospetto fermo restando che il Segnalante non possa compiere indagini.

La Segnalazione non potrà riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico (fatti salvi i casi espressamente previsti), i colleghi o i referenti aziendali.

I motivi che abbiano indotto il Segnalante a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

3.2 I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni di condotte illecite e/o di irregolarità possono essere effettuate da:

- Vertici aziendali, componenti di organi sociali, azionisti e persone con funzioni di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;
- Dipendenti di ruolo e fuori ruolo, in distacco, trasferimento o comando, della Società che sono tutelati anche durante il processo di selezione e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro;
- Lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore della società;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti retribuiti o non retribuiti.

3.3 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato un canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma consente l'invio in modalità informatica delle Segnalazioni in forma scritta all'OdV garantendo, anche mediante strumenti crittografici, la riservatezza sull'identità del Segnalante e della persona il cui comportamento sia oggetto di Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione e della documentazione allegata.

La piattaforma è accessibile dal sito di Velox Servizi srl <https://www.veloxservizi.it/> mediante apposito tasto Whistleblowing che consente segnalazioni anonime.

Attraverso il codice attribuito in forma riservata il Segnalante potrà seguire la Segnalazione anche anonima e restare in contatto con l'OdV che gestisce la segnalazione.

3.4 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni devono fornire ogni elemento utile a consentire le idonee verifiche ed essere quanto più possibile circostanziate e articolate in modo da consentire una rapida e completa istruttoria.

3.5 DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Velox Servizi srl ha individuato come destinatario delle segnalazioni l'OdV.

3.6 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Tutte le notizie, informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento della attività istruttoria da parte dell'OdV che gestisce le stesse, sono tutelate dal segreto, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e denuncia previsti dall'art. 331 cpp.

Al ricevimento della segnalazione:

- la piattaforma rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione e un codice numerico per poterla seguire. Nel caso di segnalazione a mezzo mail, senza l'utilizzo della piattaforma, sarà l'OdV a comunicare al Segnalante il codice della Segnalazione e a tenerlo aggiornato al compimento delle singole fasi di verifica utilizzando la mail indicata dal Segnalante.
- l'OdV svolge un'analisi preliminare dei contenuti anche con il supporto di consulenti esterni specializzati al fine di valutarne compiutamente la rilevanza;

Entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione l'OdV Delibera la archiviazione della Segnalazione con provvedimento motivato, qualora ritenga che non sia ammissibile secondo le previsioni normative per i seguenti motivi: manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate; genericità del contenuto o segnalazione illecita corredata da documentazione inappropriata o inconferente tale da non rendere comprensibile l'oggetto della segnalazione; produzione di sola documentazione senza il contenuto della segnalazione.

L'OdV:

- Trasmette il provvedimento di archiviazione motivato al Segnalante inserendola nella piattaforma o inviandolo all'indirizzo e-mail prescelto.
- Inoltra la Segnalazione all'autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e/o all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- Se ritiene la Segnalazione fondata contesta l'addebito disciplinare mediante comunicazione scritta dell'avvio del procedimento al Soggetto Responsabile.

Il Soggetto Responsabile potrà:

- Accedere ai documenti del procedimento nel rispetto delle modalità previste per la tutela della riservatezza del Segnalante;
- Presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti e quant'altro reputi necessario a propria difesa che saranno valutati se pertinenti all'oggetto del procedimento;
- Formulare istanza di audizione avanti all'OdV entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della contestazione dell'addebito avvenuta per atto scritto;

Il termine previsto dal secondo punto può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni su richiesta motivata del Soggetto Responsabile.

L'OdV, se necessario, può convocare in audizione, anche su richiesta motivata, il Soggetto Responsabile, il Segnalante e altre persone informate sui fatti.

L'OdV comunica agli interessati la data e il luogo dell'audizione. L'audizione può essere differita su richiesta motivata del destinatario della convocazione per una sola volta e per un termine non superiore a 30gg.

Nel corso dell'audizione la persona convocata potrà farsi assistere da un difensore di fiducia. Dell'audizione dovrà essere redatto verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. Il verbale è redatto in duplice copia di cui una rilasciata all'auditore.

L'OdV, esaminata la documentazione acquisita può:

- richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire oppure richiedere un approfondimento tecnico e/o giuridico, qualora emergano elementi che configurino una diversa qualificazione dell'addebito rispetto all'originaria contestazione;
- proporre l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato qualora non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione della sanzione;
- ritenere la contestazione fondata e darne comunicazione al CDA e al Sindaco Revisore.

Laddove sia accertata la commissione di una Violazione l'irrogazione della sanzione disciplinare avverrà nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva applicabile e del Sistema Disciplinare 231 adottato da Velox Servizi srl.

L'OdV provvederà a concordare con il Sindaco Revisore, nel caso di Segnalazione in materia societaria, eventuali iniziative da intraprendere; provvederà a concordare con la funzione aziendale interessata dalla violazione l'action plan per la rimozione delle debolezze del sistema rilevate garantendone il monitoraggio.

In caso di Segnalazione indirizzata a un soggetto diverso dall'OdV essa deve essergli trasmessa entro 7 giorni con contestuale avviso al Segnalante.

L'OdV ha la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni specializzati nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti, nonché di chiedere tutti i chiarimenti necessari al Segnalante.

Il Segnalante può fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni e la documentazione correlata sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

3.7 FLUSSI INFORMATIVI

I risultati dell'attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte e i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati in una relazione annuale che l'OdV trasmetterà al CdA della Società contenente il report delle attività svolte e delle Segnalazioni gestite indicando l'adozione o la mancata adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

I report sopra indicati dovranno essere redatti nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

3.8 MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE

Le Segnalazioni devono essere gestite con buona fede e competenza e secondo i criteri indicati dal Decreto:

- Divieto di ritorsione;
- Misure di sostegno: informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati nell'elenco pubblicato sul sito Anac in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della persona coinvolta.

La protezione dalle ritorsioni comprende:

- La possibilità di comunicare ad Anac le ritorsioni che si ritiene aver subito a seguito di una Segnalazione;
- La previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione da valersi anche in sede giudiziaria;

- Limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione o diffusione di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata se al momento della rilevazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione e qualora sussistessero le condizioni indicate dal Decreto Whistleblowing già richiamate.
- Limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione di informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- Sanzioni in caso di violazione della protezione dei dati personali come successivamente esposte.

3.9 CONDIZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e che la Segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto stesso.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima se il Segnalante sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Whistleblowing si qualificano come possibili Ritorsioni: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; mutamento di funzioni; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la discriminazione o altro trattamento sfavorevole; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

3.10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti dal Decreto Whistleblowing, si precisa come: l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente la stessa non possa essere rivelata, senza il consenso del Segnalante, a persone diverse da quelle incaricate a ricevere e a gestire la Segnalazione, che sono le uniche autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy.

Inoltre, nel caso di contestuale procedimento penale l'identità del Segnalante è coperta dal segreto istruttorio; nel procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo con il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta dei motivi della rivelazione dei dati riservati.

3.11 DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve rispettare le norme del GDPR e del Codice della Privacy.

La società ha adottato precise misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base della valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR

Nel caso di fornitori esterni il trattamento dei dati personali per conto di Velox Servizi srl è disciplinato da un accordo scritto che, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, definisce durata, natura, finalità del trattamento, tipologia dei dati trattati, categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento.

Le persone incaricate di ricevere e gestire le Segnalazioni devono essere autorizzate a trattare i dati personali relative alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy.

I Segnalanti e le Persone Coinvolte devono essere adeguatamente informate ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. La persona coinvolta non potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di Whistleblowing.

La Persona Coinvolta può esercitare i propri diritti, incluso quello di accesso, entro i limiti della legge applicabile. Gli Organismi preposti analizzeranno le richieste per bilanciare la tutela dei diritti con la prevenzione delle violazioni delle regole societarie e del Whistleblowing.

I dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti e se raccolti devono essere cancellati immediatamente.

3.12 SANZIONI E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Al soggetto responsabile si applicano le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare 231 adottato da Velox srl.

È alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare 231 chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- Compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione alle Segnalazioni;
- Ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione delle segnalazioni;

Rimane impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità previsti dal Decreto Whistleblowing.

In nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.

Nel caso sia accertata la responsabilità penale o civile del Segnalante, allo stesso è applicata la sanzione disciplinare prevista dal Sistema Disciplinare 231 di Velox Servizi srl.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, le eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni meramente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

3.13 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito di ANAC delle seguenti violazioni:

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela

dell'ambiente; radio protezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e tutela salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione Europea;
- Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
- Atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa come il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso il sito dell'ANAC possa avvenire solo se:

- Il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- Il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione al canale interno e la stessa non abbia avuto seguito;
- Il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto da Velox Servizi srl, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.
- Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si indicano come riferimenti le linee guida ANAC e il sito ufficiale della stessa.

4 AGGIORNAMENTO

L'ODV riesamina su base periodica la procedura whistleblowing per garantirne il costante aggiornamento e la rispondenza alla normativa e alla prassi aziendali effettuando le necessarie modifiche.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La procedura Whistleblowing è pubblicata sul sito di Velox Servizi srl, esposta nelle bacheche aziendali e con ogni altro strumento ritenuto opportuno.

Velox Servizi srl promuove attività di formazione e informazione della presente procedura per garantirne la conoscenza e delle sanzioni applicabili in caso di violazioni nonché la fruibilità da parte dei potenziali destinatari del canale di segnalazione interna.